



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi della ASL di Pescara.

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA ASL PESCARA. PREMESSE

Con Delibera del Direttore Generale n. 1480 del 30/09/2024 la ASL PESCARA ha indetto una gara per l'affidamento dei "Servizi di copertura assicurativi per le necessità della ASL di Pescara" a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei compiti istituzionali ed amministrativi attribuiti alla ASL PESCARA.

L'affidamento avverrà, **per singolo lotto**, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, previa verifica dell'anomalia delle offerte, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", (in seguito "Codice").

Il presente disciplinare, fornisce indicazioni al Concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

La procedura sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del portale sono contenute nel presente Disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare.

I luoghi d'esecuzione del servizio sono indicati nel capitolato speciale.

I lotti da affidare sono i seguenti:

Lotto 1: **ALL RISKS**;

Lotto 2: **RCT**;

Lotto 3: **Cumulativa Infortuni**;

Lotto 4: **Kasko Dipendenti in missione**;

Lotto 5: **RCA-CVT a Libro Matricola**;

Lotto 6: **RC Patrimoniale Ente per colpa lieve**;

Il RUP, ai sensi dell'art.15 del Codice, è il Dott. Roberto Petrini, funzionario ASL Pescara – roberto.petrini@asl.pe.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 ("Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature"), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice dei Contratti Pubblici e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art.1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art.1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'Aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme a quanto previsto nei Manuali, disponibili nel Sito Internet di AREACOM (<https://areacom.eu/>) (Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza), Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, nella sezione riservata a G.I.A.D.A.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n.591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

- DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma.

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

In ogni caso è indispensabile:

- un **personal computer** collegato ad internet e dotato di un browser;
- una **firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato** e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82;
- la **registrazione alla Piattaforma** con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare;
- un **indirizzo di posta elettronica certificata** abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.
- uno tra i seguenti **strumenti di autenticazione**:
 - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
 - CIE (Carta di Identità Elettronica)

A tal fine, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nei Manuali.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sulla Piattaforma è possibile contattare la casella di posta elettronica **supporto.giada@areacom.eu** ovvero contattare l'Help Desk al numero 0861/7710177, attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce 09:00-13:00 e 14:00-18:00.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65, del D. Lgs. n. 36/2023 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

- CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini riportati in Piattaforma, in via telematica, attraverso apposita funzionalità disponibile in Piattaforma, denominata "*Chiarimenti*".

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme, a quanto previsto nel presente paragrafo. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.88, comma 3 del Codice, le risposte ai chiarimenti presentate in tempo sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "*Chiarimenti*" concernente la procedura in oggetto.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica e, pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2. COMUNICAZIONI

Conformemente a quanto previsto dall'art.29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura, sono effettuati per via telematica, mediante la Piattaforma, all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta, nella sezione "*Comunicazioni*".

È onere esclusivo dell'Operatore economico prenderne visione.

Saranno effettuate con medesime modalità tutte le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; g) ai verbali del seggio di gara e/o della Commissione giudicatrice.

Tutte le suddette comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, i termini per la loro impugnazione decorreranno dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma. È onere dell'Operatore Economico consultare la piattaforma fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il periodo di espletamento della gara.

È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti. Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura e pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.65 del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto. La comunicazione di avvenuta sottoscrizione del Contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con l'invio di una comunicazione sulla Piattaforma.

Tutte le comunicazioni sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. ENTE APPALTANTE

ASL PESCARA

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento avverrà, **per singolo lotto**, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt.71 e 108 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., previa valutazione di rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel capitolato e valutazione degli elementi di qualità e prezzo, più avanti descritti.

Il punteggio massimo attribuibile alla Qualità è pari a 50 punti

Il punteggio massimo attribuibile al Prezzo è pari a 50 punti

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Istanza di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta (**All. A**);
- b) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) e in formato elettronico (**All. B**);
- c) Disciplinare di gara (**All. C**);
- d) Capitolato polizza ALL RISKS;
- e) Capitolato polizza RCT ;
- f) Capitolato polizza Cumulativa Infortuni ;
- g) Capitolato polizza Kasko Dipendenti in missione;
- h) Capitolato polizza RCA-CVT a Libro Matricola;
- i) Capitolato polizza RC Patrimoniale Ente per colpa lieve;
- j) Modello "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196" - Istanza DPO (**All. E**);
- k) Modello "Patto d'integrità" (**All. G**);
- l) Schede di offerte tecniche relative a tutti i rischi/lotti
- m) Schede di variante tecnica relative a tutti i rischi/lotti;
- n) Schede di offerta economica relative a tutti i rischi/lotti;

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara a prenderne attenta visione e a utilizza i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante www.asl.pe.it, nella sezione "Appalti e contratti" - "Procedure di gara" - "Appalto di servizi" ed al seguente link: <https://giada.areacom.eu>

Ai sensi dell'art.25 del Codice, pertanto, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Abruzzo "G.I.A.D.A." (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo (d'ora in poi anche "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo <https://giada.areacom.eu> (d'ora in poi anche "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nel Sito Internet di AREACOM (Agenzia Regionale di Informatica e Committenza), Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, nella sezione riservata a G.I.A.D.A.

6. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo Annuo Lordo
1	ALL RISKS	€ 145.000,00
2	RCT/O	€ 6.000.000,00
3	CUMULATIVA INFORTUNI	€ 170.000,00
4	KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 20.000,00
5	RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA	€ 45.000,00
6	RC PATRIMONIALE ENTE PER COLPA LIEVE	€ 35.000,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto 1: POLIZZA ALL RISKS

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	ALL RISKS	66515100-4	P	€ 145.000,00

Lotto 2: POLIZZA RCT/O

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
2	RCT/O	66516500-5	P	€ 6.000.000,00

Lotto 3: POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
3	CUMULATIVA INFORTUNI	66512100-3	P	€ 170.000,00

Lotto 4: KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
4	KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	66515000-3	P	€ 20.000,00

Lotto 5: POLIZZA RCA - CVT A LIBRO MATRICOLA AUTO

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
5	RCA - CVT A LIBRO MATRICOLA	66515000 - 3	P	€ 45.000,00

Lotto 6: POLIZZA RC PATRIMONIALE

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
6	RC PATRIMONIALE	66510000-8	P	€ 35.000,00

il valore complessivo presunto dell'appalto, comprensivo di imposte di legge, è pari a **€ 19.245.000,00;**

il valore complessivo dell'appalto su base annua, comprensivo di imposte di legge, è pari a **€ 6.415.000,00;**

n.	Descrizione	Importo annuo lordo	Importo triennale	Importo proroga tecnica (mesi sei)
1	ALL RISKS	€ 145.000,00	€ 435.000,00	€ 72.500,00
2	RCT/O	€ 6.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 3.000.000,00
3	CUMULATIVA INFORTUNI OPERATORI SANITARI	€ 170.000,00	€ 510.000,00	€ 85.000,00
4	KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00
5	RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA	€ 45.000,00	€ 135.000,00	€ 22.500,00
6	RC PATRIMONIALE ENTE	€ 35.000,00	€ 105.000,00	€ 17.500,00
	TOTALE	€ 6.415.000,00	€ 19.245.000,00	€ 3.207.500,00

I costi della manodopera previsti dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 sono stimati nell'ambito di un'incidenza pari al 0,1% del premio annuo. Tali costi infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore

marginale rispetto al premio c.d. "puro" e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

Il contratto collettivo applicato è CCNL ANIA.

L'importo complessivo è esente da IVA e comprensivo di imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge.

La base d'asta è stata calcolata tenendo conto del costo storico dei premi pagati per le medesime polizze in relazione all'incidenza dei sinistri nonché della variazione in aumento dei premi e dei tassi nella maggior parte dei rami assicurativi a seguito degli eventi verificatisi in questi ultimi anni, ossia la crisi in Ucraina, l'impatto del COVID, le pressioni inflazionistiche, e, soprattutto, del continuo susseguirsi di sinistri ingenti su eventi catastrofici che hanno inevitabilmente influenzato il mercato assicurativo.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, fermo restando la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per ciascun lotto. L'aggiudicazione potrà avvenire a favore di uno o più lotti.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

6.1. DURATA

La durata dell'appalto è di anni tre, decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2024 alle ore 24:00 del 31.12.2027 con possibilità di proroga tecnica fino ad ulteriori 180 giorni, alle medesime condizioni tecnico-economiche.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

6.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare il premio assicurativo delle singole polizze nel caso in cui intervenga qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto così come meglio indicato nella "Clausola di revisione dei prezzi" presente nei capitoli di gara.

6.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 180 giorni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art.120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La partecipazione alla gara è aperta alle compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per la copertura assicurativa oggetto dell'appalto come dettagliatamente indicato nel successivo punto 6.1 relativo ai requisiti di partecipazione, con la precisazione che è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel D.G.U.E. la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art.96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art.96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami oggetto del presente disciplinare di gara in base all'art.13 del D.Lgs.209/2005 e s.m.i..

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art.23 comma 4 del D.Lgs.209/2005 e s.m.i. che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare, per il tramite della propria sede secondaria;

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art.24, comma 2, del D.Lgs.209/2005 e s.m.i. che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare.

La comprova di tale requisito è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE oppure tramite accesso al portale IVASS. Gli operatori stabiliti in altri Stati Membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito se disponibili.

9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Raccolta annua media premi lordi nel ramo interessato dalla procedura, realizzata nel triennio 2021 – 2022 – 2023, non inferiore rispettivamente a:

LOTTO	DESCRIZIONE	REQUISITO DI RACCOLTA ANNUA MEDIA PREMI LORDI	RAMO
1	ALL RISKS	€ 75.000.000,00 (EUROSETTANTACINQUEMILIONI/00);	DANNI
2	RCT/O	€ 15.000.000,00 (EUROQUINDICIMILIONI/00);	RC GENERALE
3	CUMULATIVA INFORTUNI	€ 30.000.000,00 (EUROTRENTAMILIONI/00);	INFORTUNI
4	KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 10.000.000,00 (EURODIECIMILIONI/00);	DANNI
5	RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA	€ 100.000.000,00 (EUROCENTOMILIONI/00);	RCA
6	RC PATRIMONIALE ENTE	€ 10.000.000,00 (EURODIECIMILIONI/00);	RC GENERALE

I requisiti di capacità economica e finanziaria non sono correlati all'importo dei premi assicurativi di cui alle singole polizze ma bensì all'esposizione di rischio che ciascuna polizza contiene.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art.86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione nel triennio immediatamente precedente la presente procedura (2021-2022-2023) di almeno tre servizi analoghi, rispetto al lotto per il quale si partecipa, emessi in favore di Enti Pubblici;**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi svolti presso l'amministrazione/ente contraente;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

9.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione dell'IVASS, all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- Il requisito relativo all'autorizzazione IVASS deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di capacità economico – finanziaria deve essere posseduto dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.

Il requisito di capacità tecnico professionale deve essere così posseduto:

I consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art.372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art.40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art.47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e l'autorizzazione all'IVASS.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di capacità generale previsti dall'art.8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'art.9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art.96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario

nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art.119 del Codice dei Contratti Pubblici.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale ANIA oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base dell'appalto e precisamente:

n.	Descrizione	Importo annuo lordo	Garanzia provvisoria
1	ALL RISKS	€ 435.000,00	8.700,00 €
2	RCT/O	€ 18.000.000,00	360.000,00 €
3	CUMULATIVA INFORTUNI OPERATORI SANITARI	€ 510.000,00	10.200,00 €
4	KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 60.000,00	1.200,00 €
5	RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA	€ 135.000,00	2.700,00 €
6	RC PATRIMONIALE ENTE	€ 105.000,00	2.100,00 €

Sei dovute si applicano le riduzioni di cui all'art.106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, da appoggiare a **IBAN IT2910542404297000050000410 - BANCA POPOLARE DI BARI SPA**(oggetto: "Cauzione provvisoria gara servizi assicurativi ASL PESCARA")

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180giornidalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro". Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, per ogni singolo lotto di partecipazione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022 a pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Importo contributo ANAC
1 ALL RISKS	€ 33,00
2 RCT/O	€ 220,00
3 CUMULATIVA INFORTUNI	€ 77,00
4 KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	ESENTE
5 RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA	ESENTE
6 RC PATRIMONIALE ENTE	ESENTE

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs.82/05.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato PDF, devono essere tutti convertiti nel predetto formato.

15.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche sopra riportate e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;**
- C – **Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito <https://giada.areacom.eu> nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica, Offerta Economica**).

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL di Pescara ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ASL di Pescara ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. ASL di Pescara si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per giorni **180** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101, del Codice, come di seguito specificato:

- a) l'operatore economico può integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) l'operatore economico può sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara secondo quanto previsto dal Codice, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito dal comma 1 dell'art.101 del Codice è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, inserisce a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di ammissione (All. A)	Amministrativa
Procure (eventuale)	Amministrativa
Altre eventuali dichiarazioni (eventuale)	Amministrativa
Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.: Requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria; Requisiti inerenti alla capacità tecnico-professionale; Requisiti di idoneità professionale;	Amministrativa
D.G.U.E. (All. B)	Amministrativa
Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione (eventuale)	Amministrativa
"Dichiarazione di avvalimento" più contratto di avvalimento (eventuale)	Amministrativa
D.G.U.E. dell'ausiliaria (eventuale)	Amministrativa
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (eventuale)	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C. (solo per i lotti per cui è previsto)	Amministrativa
Documentazione per i soggetti associati (eventuale)	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Documentazione controfirmata con firma digitale per accettazione e presa visione: 1) Disciplinare di gara (All. C); 2) Capitolato polizza ALL RISKS (All. D1) – solo dagli operatori economici partecipanti al lotto; 3) Capitolato polizzaRCT (All. D2) – solo dagli operatori economici partecipanti al lotto; 4) Capitolato polizza Cumulativa Infortuni (All. D3) – solo dagli operatori economici partecipanti al lotto; 5) Capitolato polizza Kasko Dipendenti in missione (All. D4) – solo dagli operatori economici partecipanti al lotto; 6) Capitolato polizza RCA-CVT a Libro Matricola (All. D5) - solo dagli operatori economici partecipanti al lotto; 7) Capitolato polizza RC Patrimoniale Ente per colpa lieve (All. D6) - solo dagli operatori economici partecipanti al lotto; 8) Modello privacy denominati "Informativa GDPR" e Istanza DPO (All. E); 9) Modello "Patto d'integrità" (All. G);	Amministrativa

17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A ed è trasmessa tramite la Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **€ 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (D.G.U.E.)

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul sistema nella versione aggiornata al Codice con determina n. 164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT – nota protocollo 6212 del 30/06/2023, il quale ha

fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art.94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e comma 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art.98, comma 4, lettera g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art.95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art.95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art.98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art.98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.

STRUTTURA DEL D.G.U.E.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Sezione B devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente.

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice si richiede la compilazione della sezione C.

Si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

In quest'ultimo caso, il contratto di avvalimento deve essere inserito nella busta tecnica.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.104 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia scannerizzata di copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.104, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs.36/2023 e s.m.i..

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

17.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

17.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.6 (IMPORTANTE) L'operatore economico allega altresì un unico file contenente tutta la documentazione amministrativa inviata oscurata dei dati cosiddetti "sensibili" esonerando totalmente l'Amministrazione da responsabilità di qualsiasi genere per eventuali errori di omissioni di copertura di dati per legge definiti "sensibili" pubblicati informaticamente o di cui si richiede l'ostensione.

18. OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, l'operatore economico deve inserire nella Piattaforma, a pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. Una scheda di offerta tecnica per ogni lotto cui si partecipa;
- b. Una scheda di variante tecnica per ogni modifica (migliorativa – peggiorativa) apportata al capitolato speciale del lotto cui si partecipa;

Nelle schede di offerta tecnica non dovrà essere indicato o riportato, a pena di esclusione, alcun elemento in grado di anticipare l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. In caso di avvalimento premiale deve essere allegato il contratto di avvalimento.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

(IMPORTANTE) Il concorrente a tal fine **allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. **(In caso di mancata allegazione si considererà ostensibile l'intera documentazione tecnica prodotta)**

19. OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, l'operatore economico deve inserire nella Piattaforma, a pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta economica come indicato:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica <i>(generata dal sistema)</i>	Economica
Scheda di offerta economica, relativa al lotto per cui si presenta offerta (All. N1 – N2 – N3 – N4 – N5 – N6) n.b. NON INSERIRE OFFERTE in bianco per i lotti per cui non si partecipa	Economica

L'operatore economico inserisce per ogni lotto cui intende partecipare la documentazione economica secondo le seguenti modalità:

- I. L'“**Offerta Economica**”, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate.
I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato.pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
 - i. scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Premio annuo lordo offerto (omnicomprensivo) al lordo di imposte e contributi di legge**. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, con riferimento all'importo triennale del contratto;
- c) **La stima dei costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice con riferimento all'importo triennale del contratto.

- II. **Scheda di offerta economica**, relativa a ciascun lotto per cui si presenta offerta, come da allegati (All. N1 – N2 – N3 – N4 – N5 – N6), contenente a pena di esclusione, tutti i dati di cui è richiesta la valorizzazione nelle suddette schede;

Per la scheda di offerta economica relativa al **lotto 2 RCT/O**, il premio annuo lordo che dovrà essere indicato nel relativo campo della piattaforma telematica, è quello riparametrato risultante dal prodotto del premio annuo lordo richiesto dalla Compagnia per il coefficiente della FRANCHIGIA AGGREGATA ANNUA (FAA) prescelta dall'offerente - esempio:

- **premio annuo lordo a base d'asta:** € 6.000.000,00
- **premio annuo lordo offerto dalla Compagnia:** € 5.700.000,00
- **FRANCHIGIA AGGREGATA ANNUA (FAA) prescelta dall'offerente:** € 2.100.000,00
- **coefficiente FAA pari a 0,85**
- **premio annuo lordo riparametrato:** € 5.700.000,00 x 0,85 = € 4.845.000,00

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superino l'importo a base d'asta.

Con riferimento alle schede di offerta economica si precisa che, in caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte ed altre tasse) indicato dal concorrente, le voci che lo compongono ed il premio annuo lordo offerto dal concorrente sulla Piattaforma, sarà valido per l'attribuzione del punteggio economico e prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente sulla Piattaforma.

Nel caso di cui sopra, il premio annuo lordo e gli eventuali tassi saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio annuo lordo offerto e indicato in Piattaforma.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le valutazioni dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	50 punti
OFFERTA ECONOMICA	50 punti
TOTALE	100

20.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle (**TABELLA VARIANTI PEGGIORATIVE LIBERE – TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE – TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE**) con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione delle offerte, con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sarà effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali, **entro il limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 50 punti**, valutazione che sarà effettuata sulla base delle varianti proposte dall'offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante, per un punteggio finale che sarà:

- **uguale a quello di partenza, dunque 20 punti**, per le offerte che dichiareranno l'**accettazione integrale delle condizioni contrattuali** previste nel Capitolato Speciale di Polizza, **senza introduzione di alcuna variante, né predeterminata, né libera**.
- **diminuito**, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come modificate in pejus dalle "varianti peggiorative libere" proposte, **fino ad un minimo di 11 punti**.
- **aumentato**, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come integrate dalle "varianti migliorative predeterminate" (**fino ad un massimo di ulteriori 20 punti**) e dalle "varianti migliorative libere" (**fino ad un massimo di ulteriori 10 punti**) proposte, **per un punteggio massimo complessivo di 50 punti**.

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante libera peggiorativa e/o migliorativa sarà effettuata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna di esse, così come meglio riportato nella sottostante tabella, sono assegnati:

- **coefficiente pari ad 1** per varianti considerate neutre;
- **coefficienti inferiori a 1** per varianti che comportino: riduzioni di garanzia – riduzione dei termini – diminuzione dei limiti di indennizzo – aumento di scoperti e franchigie.
- **coefficienti superiori a 1** per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie.

Non sono ammessi testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica degli eventuali peggioramenti e/o miglioramenti introdotti.

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto.

Pertanto, qualora una definizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle Condizioni Normative di polizza contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà conteggiata e valutata in termini di punteggio come pluralità di modifiche, **quand'anche formalmente essa sia contenuta nella medesima "variante"**.

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica, pertanto **non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l'utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti.**

VARIANTI PEGGIORATIVE

Nel caso di **varianti peggiorative libere**, il calcolo del punteggio sarà effettuato come segue, tenendo presente che la commissione di gara, a seconda della variante proposta, individuerà il coefficiente coerente con l'impatto che la variante stessa genera sul contratto, in ordine alla frequenza/ potenzialità di danno, il cui indennizzo verrebbe ridotto / annullato dalla variante stessa, secondo quanto riportato nella sottostante tabella:

Punteggio base = 20 x (coefficiente di variante peggiorativa 1) x (coefficiente di variante peggiorativa 2) x (coefficiente di variante peggiorativa 3) etc.

Alle offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, ridotte dalle "varianti peggiorative libere" proposte, spetterà dunque un punteggio complessivo pari al prodotto del punteggio di partenza, (20 punti) moltiplicato per ogni coefficiente correlato ad ogni variante peggiorativa, secondo quanto segue:

(esempio: **offerente A** propone tre varianti peggiorative, una di **tipo medio** cui la commissione attribuisce un coefficiente pari a 0,85 – una di **tipo lieve**, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,97 - una di **tipo significativo**, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'**offerente A** sarà pertanto pari al seguente prodotto: **20 x 0,85 x 0,93 x 0,80**, ossia pari a **13,19 punti**

TIPO VARIANTE	GAMMA COEFFICIENTI	DESCRIZIONE
<i>peggiorativa ESTREMAMENTE SIGNIFICATIVA</i>	da 0,30 fino a 0,60	eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza
<i>Peggiorativa MOLTO SIGNIFICATIVA</i>	da 0,61 fino a 0,70	eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza
<i>Peggiorativa SIGNIFICATIVA</i>	da 0,71 fino a 0,80	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell'attività con significativa potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.
<i>peggiorativa di tipo MEDIO</i>	da 0,81 fino a 0,90	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell'attività con potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto.
<i>peggiorativa LIEVE</i>	da 0,91 fino a 0,99	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi generici in relazione all'attività con moderate potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o lieve complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto.

Una volta terminato il calcolo di cui sopra e **verificato il necessario superamento della soglia di sbarramento (almeno 11 punti)**, si procederà progressivamente con il calcolo del **punteggio relativo alle eventuali varianti migliorative libere** e successivamente con quello delle **eventuali varianti migliorative predeterminate**

VARIANTI MIGLIORATIVE

Nel caso di varianti migliorative libere, il calcolo del relativo punteggio tecnico (**max. ulteriori 10 punti**) sarà effettuato nel seguente modo:

1. In assenza di varianti peggiorative libere, il **punteggio base sarà pari a 20 punti**
2. In presenza di varianti peggiorative libere, il **punteggio base sarà quello ridotto**, determinato secondo i criteri di calcolo esposti al paragrafo precedente

Il punteggio base dovrà poi essere progressivamente moltiplicato per ciascun coefficiente di variante migliorativa assegnato dalla Commissione, a seconda della variante proposta e del miglioramento che la variante stessa apporta al contratto, secondo quanto sotto riportato, con il massimo di ulteriori 10 punti:

(esempio 2: **offerente B** propone tre varianti migliorative, **due di tipo lieve** cui la commissione attribuisce un coefficiente medio rispettivamente pari a 1,03 e 1,04 e **una variante di tipo apprezzabile**, cui la commissione

attribuisce un coefficiente medio pari a 1,08); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'**offerente B** sarà pertanto pari al seguente prodotto: **20 x 1,03 x 1,04 x 1,08**, ossia pari a **23,14 punti**

TIPO VARIANTE	GAMMA COEFFICIENTI	DESCRIZIONE
<i>migliorativa LIEVE</i>	da 1,01 fino a 1,04	estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto.
<i>migliorativa APPREZZABILE</i>	da 1,05 fino a 1,08	estensione che incide su rischi specifici dell'attività con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.
<i>migliorativa SIGNIFICATIVA</i>	da 1,09 fino a 1,12	estensione che incide su rischi specifici dell'attività con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.
<i>migliorativa MOLTO SIGNIFICATIVA</i>	da 1,13 fino a 1,16	estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza
<i>migliorativa ECCELLENTE</i>	da 1,17 fino a 1,20	estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza

Al punteggio complessivo ottenuto dall'offerente al punto che precede, va poi **sommato l'ulteriore punteggio conseguito dall'offerente in relazione alle "varianti migliorative predeterminate"** scelte dallo stesso.

L'attribuzione dei punteggi alle **varianti migliorative predeterminate** (max. **20 punti per ciascun lotto**) non è soggetta a valutazione discrezionale della stazione appaltante, considerando che, così come meglio riportato nelle sottostanti tabelle, gli stessi sono stati corredati dai rispettivi criteri motivazionali e preassegnati a seconda della tipologia di proposta e del miglioramento che la stessa apporta al capitolato speciale, in tema di estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie – etc.

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE

A ciascuna proposta migliorativa predeterminata (**massimo numero dieci varianti per ciascun lotto**) è stato assegnato un punteggio sulla base dell'impatto che la variante stessa determina sul capitolato di gara, secondo quanto sotto riportato:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE VARIANTE E IMPATTO SUL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA	PUNTEGGIO
Proposta migliorativa LIEVE	Proposta che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata assicurativa della garanzia; estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura assicurativa con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto.	1
Proposta migliorativa MEDIA	Proposta che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal contratto incrementandone l'efficacia in maniera sensibile; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.	2
Proposta migliorativa SIGNIFICATIVA	Proposta che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal contratto incrementandone significativamente l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.	3
Proposta migliorativa MOLTO SIGNIFICATIVA	Proposta che apporta una modifica particolarmente significativa alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera altrettanto significativa l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con elevata potenzialità di beneficio in	4

	<i>termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.</i>	
Proposta migliorativa ECCELLENTE	<i>Proposta che apporta una modifica eccellente alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera estremamente rilevante l'efficacia; estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza</i>	5

I punteggi assegnati alle proposte migliorative sono predeterminati e riferiti a ciascun lotto di gara, secondo quanto segue:

LOTTO 1 ALL RISKS

N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA	TIPOLOGIA	TESTO PROPOSTA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	MEDIA	<i>Il limite massimo di indennizzo per sinistro e in aggregato per sinistro e anno pari a € 100.000.000,00 di cui all'art.2.5 - Limiti di indennizzo è da intendersi innalzato a € 125.000.000,00 fermo il resto.</i>	2
2	SIGNIFICATIVA	<i>il limite di indennizzo per sinistro e per anno previsto per la garanzia "TERREMOTO" di cui all'art.2.5 - Limiti di indennizzo, si intende elevato a € 10.000.000,00, fermo il resto.</i>	3
3	MEDIA	<i>il limite di indennizzo per sinistro e per anno previsto per la garanzia "INONDAZIONI ALLUVIONI E ALLAGAMENTI" di cui all'art.2.5 - Limiti di indennizzo, si intende elevato a € 10.000.000,00, fermo il resto.</i>	2
4	MEDIA	<i>il limite di indennizzo per sinistro e per anno previsto alla garanzia "FENOMENO ELETTRICO" di cui all'art.2.5 - Limiti di indennizzo si intende elevato a € 500.000,00</i>	2
5	MEDIA	<i>il limite di indennizzo per sinistro e per anno previsto per la garanzia "SOVRACCARICO NEVE" di cui all'art.2.5 - Limiti di indennizzo, si intende elevato a € 5.000.000,00 fermo il resto.</i>	2
6	LIEVE	<i>per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 1. Terremoto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di cui all'art. 2.6 - Scoperti e franchigie, di uno scoperto ridotto al 5% (cinque per cento) col minimo ridotto a Euro 20.000,00 (ventimila);</i>	1
7	SIGNIFICATIVA	<i>l'art.1.15 "Recesso in caso di sinistro" si intende abrogato e pertanto non operante</i>	3
8	LIEVE	<i>il limite di indennizzo per sinistro previsto per la garanzia "SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI" di cui all'art.3.23, si intende elevato a € 150.000,00 fermo il resto.</i>	1
9	MEDIA	<i>il limite di indennizzo per i danni da grandine su fragili di cui all'art.2.5 - Limiti di indennizzo si intende elevato a € 750.000,00 fermo il resto.</i>	2
10	MEDIA	<i>La franchigia frontale di € 2.500,00, di cui all'ultimo capoverso dell'art.2.6 - Franchigie e Scoperti si intende abrogata</i>	2

LOTTO 2 RCT/O

N° VARIANTE MIGLIORATIVA	TIPOLOGIA	TESTO PROPOSTA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
--------------------------	-----------	----------------	---------------------

PREDETERMINATA			
1	MEDIA	<p>Il primo capoverso dell'articolo MASSIMALI ASSICURATI [MAS] si intende così modificato:</p> <p>la Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per ogni periodo di assicurazione (ciascuno pari ad 1 anno) e a € 20.000.000,00 (ventimiloni/00) per ogni singolo sinistro RCT, ed €. 20.000.000,00 (ventimiloni/00) per ogni singolo sinistro RCO quale massima esposizione della Società.</p>	2
2 (Proposta con opzioni multiple)	2.1 MEDIA	<p>Il secondo capoverso dell'articolo MASSIMALI ASSICURATI [MAS] si intende così modificato:</p> <p>La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), per l'intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell'articolo "Inizio e Termine della Garanzia RCT/O"</p>	2
	2.2 SIGNIFICATIVA	<p>Il secondo capoverso dell'articolo MASSIMALI ASSICURATI [MAS] si intende così modificato:</p> <p>La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore a € 60.000.000,00 (sessantamiloni/00), per l'intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell'articolo "Inizio e Termine della Garanzia RCT/O"</p>	3
3	LIEVE	i punti d. - f. - i. - previsti all'art.29 – ESCLUSIONI si intendono abrogati	1
4	LIEVE	i punti q. - r. - s. previsti all'art.29 – ESCLUSIONI si intendono abrogati	1
5 (Proposta con opzioni multiple)	5.1 LIEVE	il massimale previsto all'art.49 "LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" - "Distribuzione ed utilizzazione del sangue" di cui all'art.37 del contratto, si intende elevato a € 8.000.000,00	1
	5.2 MEDIA	il massimale previsto all'art.49 "LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" - "Distribuzione ed utilizzazione del sangue" di cui all'art.37 del contratto, si intende elevato a € 10.000.000,00	2
6	MEDIA	il massimale previsto all'art.49 "LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" - "Danni da incendio" di cui all'art.37 del contratto, si intende elevato a € 6.000.000,00	2
7 (Proposta con opzioni multiple)	7.1 MEDIA	il massimale previsto all'art.49 "LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" - "Danni da interruzione di attività" di cui all'art.38 del contratto, si intende elevato a € 5.000.000,00	2
	7.2 SIGNIFICATIVA	il massimale previsto all'art.49 "LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" - "Danni da interruzione di attività" di cui all'art.38 del contratto, si intende elevato a € 7.500.000,00	3
8	MEDIA	<p>L'art.23 "RENDICONTO", si intende integralmente sostituito dal presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> sinistri riservati (con indicazione dell'importo a 	

		<p>riserva);</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); • sinistri respinti; • sinistri senza seguito; • sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo. <ul style="list-style-type: none"> • data di apertura della pratica presso la Società • data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, • indicazione del nominativo del terzo reclamante • presidio ospedaliero interessato • Unità Operativa interessata dal sinistro • descrizione del sinistro • condotta contestata • data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. 	
9	MEDIA		2
10	MEDIA	<p>I massimali previsti all'art.49 "LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE" - "Comitato Etico" di cui all'art.46 del contratto, si intendono elevati a € 5.000.000,00</p>	2

LOTTO 3 CUMULATIVA INFORTUNI

N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA	TIPOLOGIA	TESTO PROPOSTA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	MEDIA	<p>Inserimento di nuovo articolo" art. 2.11 - Costi di salvataggio e ricerca"</p> <p>Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, l'Assicurato necessiti dell'intervento di una squadra di emergenza per la ricerca e il salvataggio della propria persona, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per assicurato i costi eventualmente addebitati allo stesso dai soccorritori.</p>	2
2	SIGNIFICATIVA	<p>L'art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO – INVALIDITÀ PERMANENTE si intende integrato mediante la seguente ulteriore garanzia valida esclusivamente per le categorie di assicurati di cui alle partite 3,4,5,6:</p> <p>SUPERVALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO DEGLI</p>	3

		<p>ARTI SUPERIORI, DELLA VISTA, DELLA VOCE E DELL'UDITO</p> <p><i>Qualora, a seguito di un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato subisca la perdita anatomica o funzionale totale degli organi o degli arti di seguito elencati, la Società riconosce all'Assicurato l'Indennizzo applicando le percentuali che seguono:</i></p> <table><tr><td></td><td colspan="2">Invalidità Permanente Totale sulla somma assicurata</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TIPO DI LESIONE</td><td>DOMINANTE</td><td>NON DOMINANTE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, di un arto superiore</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, di un avambraccio</td><td>100%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, di una mano</td><td>100%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, del pollice</td><td>100%</td><td>60%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, dell'indice</td><td>70%</td><td>60%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, del medio</td><td>50%</td><td>40%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, dell'anulare</td><td>25%</td><td>20%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, del mignolo</td><td>25%</td><td>20%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale del pollice</td><td>70%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale dell'indice</td><td>50%</td><td>30%</td></tr><tr><td>Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale del medio</td><td>20%</td><td>10%</td></tr><tr><td>Perdita totale o parziale contemporanea di due dita della stessa mano (fino ad un massimo del)</td><td colspan="2">100%</td></tr><tr><td>Perdita totale facoltà visive di ambedue gli occhi</td><td colspan="2">100%</td></tr><tr><td>Perdita totale facoltà visive di un occhio</td><td colspan="2">50%</td></tr><tr><td>Sordità completa di ambedue le orecchie</td><td colspan="2">100%</td></tr><tr><td>Sordità completa di un orecchio</td><td colspan="2">30%</td></tr><tr><td>Perdita totale e definitiva della voce</td><td colspan="2">50%</td></tr></table>		Invalidità Permanente Totale sulla somma assicurata					TIPO DI LESIONE	DOMINANTE	NON DOMINANTE				Perdita totale, anatomica o funzionale, di un arto superiore	100%	100%	Perdita totale, anatomica o funzionale, di un avambraccio	100%	70%	Perdita totale, anatomica o funzionale, di una mano	100%	70%	Perdita totale, anatomica o funzionale, del pollice	100%	60%	Perdita totale, anatomica o funzionale, dell'indice	70%	60%	Perdita totale, anatomica o funzionale, del medio	50%	40%	Perdita totale, anatomica o funzionale, dell'anulare	25%	20%	Perdita totale, anatomica o funzionale, del mignolo	25%	20%	Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale del pollice	70%	50%	Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale dell'indice	50%	30%	Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale del medio	20%	10%	Perdita totale o parziale contemporanea di due dita della stessa mano (fino ad un massimo del)	100%		Perdita totale facoltà visive di ambedue gli occhi	100%		Perdita totale facoltà visive di un occhio	50%		Sordità completa di ambedue le orecchie	100%		Sordità completa di un orecchio	30%		Perdita totale e definitiva della voce	50%		
	Invalidità Permanente Totale sulla somma assicurata																																																																	
TIPO DI LESIONE	DOMINANTE	NON DOMINANTE																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, di un arto superiore	100%	100%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, di un avambraccio	100%	70%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, di una mano	100%	70%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, del pollice	100%	60%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, dell'indice	70%	60%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, del medio	50%	40%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, dell'anulare	25%	20%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, del mignolo	25%	20%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale del pollice	70%	50%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale dell'indice	50%	30%																																																																
Perdita totale, anatomica o funzionale, della falange ungueale del medio	20%	10%																																																																
Perdita totale o parziale contemporanea di due dita della stessa mano (fino ad un massimo del)	100%																																																																	
Perdita totale facoltà visive di ambedue gli occhi	100%																																																																	
Perdita totale facoltà visive di un occhio	50%																																																																	
Sordità completa di ambedue le orecchie	100%																																																																	
Sordità completa di un orecchio	30%																																																																	
Perdita totale e definitiva della voce	50%																																																																	
3	MEDIA	<p><i>L'art.2.2 – EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO si intende integrato dal seguente comma:</i></p> <p><i>✖ le pandemie e/o le epidemie (compreso il Covid-19)</i></p>	2																																																															
4	SIGNIFICATIVA	<p><i>L'art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO si intende integrato mediante la seguente ulteriore garanzia, valida esclusivamente per le categorie di assicurati di cui alle partite 1,2,7,8:</i></p> <p><u>RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO</u></p> <p><i>La Società risponde nei confronti di ciascun Assicurato, fino al limite per sinistro/anno di € 2.500,00 delle seguenti spese mediche sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato;</i>- <i>per intervento chirurgico anche ambulatoriale;</i>- <i>per visite mediche specialistiche ed acquisto medicinali;</i>- <i>per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione;</i>- <i>per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;</i>- <i>per terapie fisiche e riabilitative.</i>	3																																																															
5	LIEVE	<p><i>L'Art. 2.10 "LIMITE CATASTROFALE" si intende abrogato</i></p>	1																																																															
6	MEDIA	<p><i>Inserimento di nuovo articolo“art. 2.12 – Adattamento abitazione ed autoveicolo”</i></p> <p><i>Nel caso in cui, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato risulti affetto da accertata Invalidità Permanente di grado superiore al 50%, con conseguente perdita di autosufficienza, la Compagnia terrà indenne lo stesso dalle spese che si renderanno necessarie per:</i></p>	2																																																															

		<p>a. attrezzare la residenza principale da lui occupata prima dell'Infortunio in modo da renderla agibile e utilizzabile con riferimento alla sua perdita di autonomia; se non è possibile attrezzare la residenza principale e se l'Infortunio costringe l'Assicurato a traslocare, la Società rimborserà i costi del trasloco nella residenza in cui avrà scelto di vivere dopo l'Infortunio;</p> <p>b. attrezzare il suo autoveicolo personale per renderlo agibile e utilizzabile con riferimento alla sua perdita di autonomia.</p> <p>Quanto sopra nel limite complessivo di € 10.000,00 (diecimila) per Assicurato.</p>	
7 (Proposta con opzioni multiple)	7.1 MEDIA	I capitali assicurati per MORTE e INVALIDITÀ PERMANENTE relativi alle categorie assicurate 1,2,7,8 di cui all'art.2.1 "Oggetto" si intendono aumentati del 30% , fermo il resto	2
	7.2 SIGNIFICATIVA	I capitali assicurati per MORTE e INVALIDITÀ PERMANENTE relativi alle categorie assicurate 1,2,7,8 di cui all'art.2.1 "Oggetto" si intendono aumentati del 50% , fermo il resto	3
8	LIEVE	<p>L'art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO, con riferimento alle sole categorie assicurate 1,2,7,8 di cui all'art.2.1 "Oggetto" si intende integrato mediante la seguente ulteriore garanzia:</p> <p><u>DANNI ESTETICI</u> La Società in caso di infortunio con conseguenze estetiche che tuttavia non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica e/o estetica, entro il limite per assicurato di € 5.000,00</p>	1
9	LIEVE	<p>L'art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO, con riferimento alle sole categorie assicurate 1,2,7,8 di cui all'art.2.1 "Oggetto", si intende integrato mediante la seguente ulteriore garanzia:</p> <p><u>SPESE FUNERARIE</u> La Società in caso di infortunio che abbia come conseguenza il decesso dell'assicurato, rimborsa ai beneficiari, intendendo per tali quelli legittimi e/o testamentari dell'assicurato le spese documentate sostenute per il funerale e/o la cremazione entro il limite massimo per singolo assicurato di € 5.000,00</p>	1
10	MEDIA	L'art.1.9 "Recesso in caso di sinistro" si intende abrogato e pertanto non operante	2

LOTTO 4 KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA	TIPOLOGIA	TESTO PROPOSTA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1 (Proposta con	1.1 LIEVE	<p>L'art.22.1 "Danni parziali" si intende integralmente modificato dal seguente: La Società rimborsa le spese sostenute per riparare o</p>	1

opzioni multiple)		sostituire le parti danneggiate o distrutte, solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.	
	1.2 MEDIA	L'art.22.1 "Danni parziali" si intende integralmente modificato dal seguente: La Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 18 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.	2
2 (Proposta con opzioni multiple)	2.1 LIEVE	Il punto B) ROTTURA CRISTALLI delle Condizioni Aggiuntive del contratto si intende così modificato: La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000 per ogni sinistro; il limite è elevato a € 3.000,00 nel caso di più cristalli rotti.	1
	2.2 MEDIA	Il punto B) ROTTURA CRISTALLI delle Condizioni Aggiuntive del contratto si intende così modificato: La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500 per ogni sinistro; il limite è elevato a € 3.500,00 nel caso di più cristalli rotti.	2
3	MEDIA	Il secondo capoverso dell'Art. 2) Durata della polizza è comunque facoltà delle parti rescindere il contratto ad ogni ricorrenza annuale, si intende abrogato, fermo il resto	2
4	LIEVE	Il punto G) REIMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO delle Condizioni Aggiuntive del contratto si intende così modificato: In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con	1

		successivo ritrovamento l'Assicuratore rimborsa le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di Euro 1.500,00.	
5 (Proposta con opzioni multiple)	5.1 LIEVE	Il punto I) "DANNO A TERZI DA INCENDIO E SCOPPIO" di cui alle Condizioni Aggiuntive del contratto si intende così modificata: La Compagnia garantisce la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 250.000,00 per ogni sinistro ed in aggregato annuale.	1
	5.2 MEDIA	Il punto I) "DANNO A TERZI DA INCENDIO E SCOPPIO" di cui alle Condizioni Aggiuntive del contratto si intende così modificata: La Compagnia garantisce la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 350.000,00 per ogni sinistro ed in aggregato annuale.	2
6	LIEVE	Il punto C) SOCCORSO STRADALE delle Condizioni Aggiuntive del contratto si intende così modificato: La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 22) e 23).	1
7 (Proposta con opzioni multiple)	7.1 MEDIA	L'articolo "SOMME ASSICURATE" di cui alle Condizioni Aggiuntive del contratto, si intende così modificato: La garanzia della presente polizza è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di € 60.000,00= per ciascuna autovettura e/o veicolo, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.	2
	7.2 SIGNIFICATIVA	L'articolo "SOMME ASSICURATE" di cui alle Condizioni Aggiuntive del contratto, si intende così modificato: La garanzia della presente polizza è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di € 70.000,00= per ciascuna autovettura e/o veicolo, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.	3
8	MEDIA	L'art.3 della sezione di polizza PROCEDURA SINISTRI "Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrare", anche a parziale deroga di quanto previsto all'art. Art.22.1 - Danni parziali, si intende sostituito dal seguente: Viene definita perdita totale il danno il cui costo	2

		<p>di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.</p> <p>In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi diciotto mesi dalla data di prima immatricolazione • il valore più elevato riportato nei listini EUROTAX/QUATTORUOTE, successivamente ai primi 18 mesi. <p>Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.</p> <p>Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettante.</p>	
9	MEDIA	<p>Viene inserito il seguente ulteriore art. L) "VEICOLO SOSTITUTIVO" nell'ambito delle Condizioni Aggiuntive del contratto:</p> <p>la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello assicurato e temporaneamente indisponibile. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura ed il relativo rimborso non può cumularsi con prestazione analoga prevista dall'eventuale Assicurazione Assistenza Autovettura che l'Assicurato abbia stipulato autonomamente.</p>	2
10	SIGNIFICATIVA	<p>L'art.14 "Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro" si intende abrogato e pertanto non operante</p>	3

LOTTO 5 LIBRO MATRICOLA RCA-CVT

N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA	TIPOLOGIA	TESTO PROPOSTA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	MEDIA	<p>L'art.3 delle Norme che regolano l'assicurazione "RECESSO IN CASO DI SINISTRO" si intende abrogato</p>	2
2 (Proposta con opzioni multiple)	2.1 LIEVE	<p>L'art. 9 – TARIFFE APPLICABILI, comma B "TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ" della Sezione 1 deve intendersi così modificato:</p> <p>Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 10% (pejus).</p>	1

		Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri , il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus) .	
	2.2 MEDIA	L'art. 9 – TARIFFE APPLICABILI, comma B “TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ” della Sezione 1 deve intendersi così modificato: Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva non sarà incrementato. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri , il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà invece aumentato del 10% (pejus) .	2
3	MEDIA	Il limite di indennizzo di cui all'art.1 “Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti” - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce RICORSO TERZI DA INCENDIO (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive) si intende innalzato a € 1.000.000,00	2
4	MEDIA	Il limite di indennizzo di cui all'art.1 “Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti” - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce DANNI DA INQUINAMENTO (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive) si intende innalzato a € 1.000.000,00	2
5 (Proposta con opzioni multiple)	5.1 LIEVE	La garanzia P) AUTO SOSTITUTIVA di cui alle Condizioni Aggiuntive della polizza, si intende sostituita dalla seguente: Qualora a seguito di incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborserà le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo, solamente per i giorni di fermo tecnico e comunque non oltre 15 giorni complessivi di noleggio, con il massimo per sinistro di € 1.000,00; resta inteso che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA.	1
	5.2 MEDIA	La garanzia P) AUTO SOSTITUTIVA di cui alle Condizioni Aggiuntive della polizza, si intende sostituita dalla seguente: Qualora a seguito di incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborserà le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo, con il massimo per sinistro di € 1.500,00; resta inteso che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA.	2
6	MEDIA	La somma assicurata alla CONDIZIONE SPECIALE F “ROTTURA CRISTALLI” di cui alla Sezione 2 della polizza, si intende elevata a € 2.000,00, fermo il resto.	2

7 (Proposta con opzioni multiple)	7.1 LIEVE	Il limite di indennizzo di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce SPESE DI IMMATRICOLAZIONE (Art. 1 Cond. Aggiuntive) si intende innalzato a € 2.000,00 per sinistro.	1
	7.2 MEDIA	Il limite di indennizzo di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce SPESE DI IMMATRICOLAZIONE (Art. 1 Cond. Aggiuntive) si intende innalzato a € 2.500,00 per sinistro.	2
8	MEDIA	Lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce FURTO TOTALE E PARZIALE (lett. B Sez.2) si intende abrogato	2
9	LIEVE	Lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce DANNI DA SCASSO (lett. C Sez.2) si intende abrogato	1
10	SIGNIFICATIVA	Gli scoperti e relativi minimi non indennizzabili di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alle voci EVENTI SOCIO POLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI (lett. D/E Sez.2) si intendono abrogati	3

LOTTO 6 RC PATRIMONIALE PER COLPA LIEVE

N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA	TIPOLOGIA	TESTO PROPOSTA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	MEDIA	La franchigia per sinistro di cui al punto 5 della scheda di copertura (€ 2.500,00) si intende abrogata	2
2 (Proposta con opzioni multiple)	2.1 MEDIA	Il massimale per sinistro di cui al punto 4.1 della scheda di copertura si intende elevato a € 3.500.000,00 mentre il massimale aggregato annuo di cui al punto 4.2 della scheda di copertura si intende elevato a € 7.500.000,00	2
	2.2 SIGNIFICATIVA	Il massimale per sinistro di cui al punto 4.1 della scheda di copertura si intende elevato a € 4.000.000,00 mentre il massimale aggregato annuo di cui al punto 4.2 della scheda di copertura si intende elevato a € 10.000.000,00	3
3	LIEVE	Il primo capoverso dell'art.8.1 "Vertenze di Responsabilità Civile" si intende così sostituito: La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.	1
4	MEDIA	Il primo capoverso dell'art.8.2 "Vertenze davanti al TAR" si intende così sostituito: La Società assume la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.	2
5	SIGNIFICATIVA	L'ultimo capoverso dell'art.8.2 "Vertenze davanti al TAR" <In ogni caso la Società è obbligata per le	3

		<i>sole spese afferenti alla difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria> si intende abrogato.</i>	
6	MEDIA	L'art.9 "Coesistenza di altre assicurazioni" si intende così sostituito: L'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.	2
7	MEDIA	Il comma f) dell'Art.A3 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di Garanzia della polizza si intende abrogato	2
8	MEDIA	L'ultimo capoverso dell'art.6 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale deve intendersi abrogato	2
9	LIEVE	L'art.15 "Statistiche sinistri" si intende così sostituito: La Società entro 20 giorni dalla richiesta è tenuta a fornire all'Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro, in formato elettronico.	1
10	MEDIA	Il valore massimo di ogni singola opera indicato all'art.B.9 – Responsabilità Civile Professionale di cui al D. Lgs 36/2023 e s.m.i.si intende elevato a € 25.000.000,00 fermo il resto.	2

Con riferimento a ciascun lotto di gara, si precisa che al termine della valutazione delle offerte tecniche **si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle offerte ritenute ammissibili; al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 50 punti**, mentre i concorrenti successivi riceveranno il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$50 \times \frac{\text{Punteggio ottenuto dall'offerta in esame}}{\text{Punteggio più alto assegnato}}$$

Aggiudicazione provvisoria

Commissione di gara procederà:

- ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, **attribuendo i 50 punti previsti per il prezzo, al concorrente che avrà offerto quello complessivamente più basso.** Agli altri offerenti verranno attribuiti **punteggi inversamente proporzionali** secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{prezzo minore}}{\text{prezzo delle offerte in esame}} \times 50$$

Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.

I punteggi saranno calcolati fino a due cifre decimali approssimate per eccesso o per difetto.

I contratti dovranno comunque essere garantiti in copertura dalle imprese aggiudicatrici dalle ore 24:00 del 31.12.2024 in deroga all'art.1901 del C.C., ed in considerazione, se del caso, dell'urgenza dell'avvio del servizio.

Si precisa che i contratti saranno stipulati con firma digitale e l'inoltro sarà pertanto effettuato con modalità telematica e non cartacea.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri non superiore a 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione sarà indicata su piattaforma telematica.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP, alla presenza di testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare (se necessaria) la procedura di soccorso istruttorio di cui al D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;
- d) redigere apposito verbale.;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In seduta riservata la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte tecniche per ogni singolo lotto per i concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, su piattaforma telematica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite piattaforma telematica.

I prezzi offerti saranno resi visibili tramite piattaforma telematica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ad esempio, presentano ribassi molto elevati, con uno scostamento sensibile rispetto agli altri ribassi offerti a fronte della totalità di migliorie proposte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore al limite stabilito nel D.Lgs.36/2023 e s.m.i. dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link successivamente comunicato dalla Stazione Appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Pescara.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

31. CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative l'amministrazione aggiudicataria dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs.209/2005 di MEDIASS SPA – SEDE IN PESCARA – PIAZZA ETTORE TROILO 12 C.F. 10058870154 – P.IVA 01483430680 ISCRIZIONE RUI B000190757.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della stazione appaltante, dal broker.

La remunerazione del broker è stata fissata preventivamente nella somma annua omnicomprensiva di € 225.000,00, senza alcuno specifico riferimento all'ammontare dei premi assicurativi relativi ai contratti in essere o che saranno sottoscritti durante il periodo di durata contrattuale.

Il suddetto valore è stato ripartito sulle polizze, quale quota parte dei premi assicurativi corrisposti dalla ASL di Pescara e dovrà essere posto a carico delle Compagnie assicuratrici che si aggiudicheranno ciascun lotto, nei termini che seguono:

POLIZZA	PROVVIGIONE ANNUA IN FORMA FISSA
POLIZZA ALL RISKS	€ 3.500,00
POLIZZA RCT/O	€ 215.000,00
POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI	€ 3.000,00
POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 800,00
POLIZZA RCA – LIBRO MATRICOLA	€ 1.200,00
POLIZZA RC PATRIMONIALE	€ 1.500,00
TOTALE	€ 225.000,00

Essendo quota parte del premio assicurativo, nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la ASL di Pescara non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la ASL 3 PESCARA, con sede in Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara (Italia), e-mail: protocollogenerale@asl.pe.it - PEC: protocollo.aslpe@pec.it Tel. 085 425 1

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste alla ASL PESCARA Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, via e-mail: federica.faccia@asl.pe.it e roberto.petrini@asl.pe.it

B. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (o DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL 3 PESCARA, con sede in Via BTG Alpini - 65017 Penne (Italia), Tel.085 8276332 Pec: dpo.aslpe@pec.it E mail: dpo@asl.pe.it

C. Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

D. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

E. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente;

F. Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

G. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web della ASL, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

H. Trasferimento dei dati

È possibile che i Suoi dati personali siano trasferiti all'esterno dell'Unione Europea. I trasferimenti verso Paesi extra UE ed organizzazioni internazionali saranno effettuati soltanto nel pieno rispetto del Regolamento, anzitutto verificando se quel paese offra un livello adeguato di protezione dei dati; in mancanza di tale requisito, il titolare o il responsabile del trattamento attuerà le garanzie a Sua tutela previste dal Regolamento (tra queste, in alcuni casi, la richiesta del consenso al trasferimento).

I. Periodo di conservazione dei dati

La ASL PESCARA conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

J. Diritti dell'interessato

Nella misura in cui è consentito dal Regolamento, gli interessati possono esercitare i seguenti diritti sui Propri dati personali:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 17.3.c)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)

- Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell'esercizio di compiti di interesse pubblico quale quello sanitario (art. 20.3 del Regolamento)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, e per eventuali ulteriori precisazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Protocollo contattabile al seguente riferimento:

Pec: protocollo.aslpe@pec.it;

e-mail: protocollogenerale@asl.pe.it ;

K. Diritto di reclamo all'Autorità di controllo artt. 77, 79

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento di dati personali che li riguardano violino il Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

N. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La ASL di Pescara non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.